

I ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

di *Maria Grazia Vivarelli*

1. I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: le cause del fenomeno

Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti vengono effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi.

Questo fenomeno, purtroppo consolidatosi nel tempo, incide molto negativamente sul mercato in quanto mina la liquidità delle imprese, complicandone la gestione finanziaria e la redditività delle stesse; inoltre, pregiudica la competitività e gli scambi commerciali intracomunitari.

I ritardi di pagamento possono poi essere causa di fallimenti di aziende altrimenti redditizie ed hanno il potenziale di scatenare, nella peggiore delle ipotesi, una serie di fallimenti lungo la catena di fornitura. Questo rischio aumenta enormemente nei periodi - come quello che stiamo vivendo - di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa particolarmente difficile. Con il progredire dell'attuale crisi economica si percepiscono segnali dell'inizio di tale recessione, che rendono necessaria una decisa reazione politica.

Le cause dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali sono da individuare, innanzitutto, nella struttura del mercato: il livello della concorrenza all'interno del mercato, il potere di mercato dei partecipanti e il corrispondente timore di nuocere alle relazioni commerciali con i clienti sono fattori importanti per stabilire se i creditori accettano o rifiutano i ritardi di pagamento e se i debitori cercano di far estendere i periodi di credito commerciale. Altro elemento da non

sottovalutare è l'accesso ai finanziamenti ed ai vincoli di bilancio: la disponibilità di crediti, la politica monetaria, il flusso e la natura delle informazioni sui crediti, la posizione dell'impresa per quanto concerne la liquidità e la disponibilità di risorse finanziarie da parte delle banche possono anche influire sui ritardi di pagamento, specialmente per le imprese per le quali il credito bancario sostituisce il finanziamento da parte del fornitore. Molte imprese debtrici considerano i ritardi di pagamento un sistema efficace e conveniente.

Infine, l'assenza di mezzi di ricorso efficaci ed efficienti: molte imprese non applicano interessi anche se hanno il diritto di farlo, facendo così diminuire la motivazione dei debitori a pagare con puntualità. Per taluni creditori i costi dei ricorsi contro i ritardi di pagamento non sono giustificati dai vantaggi finanziari.

Le cifre disponibili indicano che la maggior parte delle imprese percepisce la vendita di beni e di servizi ad imprese e amministrazioni in altri Stati membri come più rischiosa in termini di ritardi di pagamento.

Per molti debitori il rischio di perdere la reputazione a causa dei ritardi di pagamento è molto inferiore quando il creditore è stabilito in un altro Stato membro, dato che il danno relativo alla reputazione diminuisce con la distanza.

Inoltre, negli scambi oltre frontiera aumentano i costi dell'offerta di credito commerciale dato che la lingua, la legislazione e l'accesso ai dati sulla solvibilità tendono ad essere diversi, facendo quindi aumentare i costi di monitoraggio, a fronte di minori possibilità di far valere il diritto al pagamento.

Di conseguenza negli scambi transfrontalieri si fa spesso uso dell'assicurazione del credito commerciale e di altri strumenti di contenimento dei rischi commerciali.

Tali strumenti riducono l'incertezza delle entrate ma possono assorbire una quota notevole del margine di profitto, in particolare per le piccole imprese.

Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, con riguardo ai finanziamenti, le stesse si trovano in una situazione più favorevole rispetto a quella delle imprese private, dato che possono contare su fonti di reddito più sicure, prevedibili e continue. Inoltre, per raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono meno delle imprese private da relazioni commerciali stabili. Di conseguenza le pubbliche amministrazioni possono essere meno incentivate ad effettuare i loro pagamenti nel rispetto delle scadenze. Le pubbliche amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto a quelle offerte alle imprese private.

2. Gli strumenti di contrasto fino ad ora approntati dall'ordinamento

L'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 16 del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 e dall'art. 31, comma 1-ter del d.l. 31 maggio 2010, n. 783-bis stabilisce che: "A partire dall'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma".

È stato successivamente emanato il decreto Ministero economia 19 maggio 2009, n. 39462 recante disciplina

delle modalità di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, suddetto il quale ha stabilito: "1. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello «Allegato 1» al presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito *pro soluto* a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile dell'Ufficio di ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare, utilizzando il modello «Allegato 2» al presente decreto, che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.

4. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

5. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi

dell'art. 70, comma 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6. La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

L'art. 9, legge 3 agosto 2009, n. 102, rubricato "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, stabilisce che: "a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, anche trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spe-

sa e dell'allocatione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le regioni e le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-*quater* del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'art. 17, primo comma della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009".

La direttiva 2000/35 adottata per contrastare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti non armonizza tutte le norme relative ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, bensì disciplina soltanto determinate mo-

dalità per evitare tali ritardi, per esempio gli interessi in caso di ritardo di pagamento (art. 3), la riserva di proprietà (art. 4) e le procedure di recupero di crediti non contestati (art. 5). La direttiva costituisce quindi un'armonizzazione minima in materia di lotta contro i ritardi di pagamento, e pertanto in diverse sue disposizioni rinvia all'applicazione delle disposizioni nazionali.

Il motivo per cui la direttiva 2000/35 armonizza soltanto in parte i meccanismi per evitare i ritardi di pagamenti deriva dal fatto che la Comunità non è competente per le materie non armonizzate dalla direttiva. A tal riguardo, il dodicesimo considerando dispone che tale direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere un migliore funzionamento del mercato interno e che essa è stata adottata nel rispetto del principio di sussidiarietà. È importante di conseguenza che nell'interpretazione della presente direttiva non vengano superati i limiti di competenza della Comunità.

Il piano europeo di ripresa economica ha sottolineato che un accesso sufficiente e abbordabile al finanziamento è una condizione preliminare per gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro nel contesto del rallentamento economico e ha chiesto all'UE e agli Stati membri di garantire che le amministrazioni pubbliche paghino le fatture relative a forniture e a servizi entro un mese.

3. Gli interessi moratori

Prima dell'adozione del d.lgs. 231/2002, con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, la Corte di Cassazione ⁽¹⁾ era ferma nel ritenere che, poiché in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono che i pagamenti delle pubbliche ammi-

nistrazioni si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura *querable* dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., occorrendo invece – affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno – la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al comma 1 dello stesso art. 1219.

Con l'art. 4 del d.lgs. 231/2002 rubricato "Decorrenza degli interessi moratori", si è stabilito che gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria

la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

“ Il piano europeo di ripresa economica ha chiesto all'UE e agli Stati membri di garantire che le amministrazioni pubbliche paghino le fatture relative a forniture e a servizi entro un mese ”

(1) Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19320; *Id.*, sez. III, 5 febbraio 2008, n. 2665.

4. L'esecuzione del giudicato in sede giurisdizionale amministrativa: i nuovi strumenti affidati al giudice per soddisfare le pretese creditorie

Nel nuovo codice del processo amministrativo (contenuto nel d.lgs. 104/2010), maggior rilievo assumono le norme sull'esecuzione, almeno per quanto riguarda l'evoluzione scientifica e soprattutto giurisprudenziale, in tema di effettività della tutela delle posizioni giuridiche di fronte alla pubblica amministrazione.

Rilevante è l'introduzione nel processo amministrativo dell'istituto disciplinato dall'art. 614-*bis* del codice di procedura civile: il giudice "se non sussistono ragioni ostative", (valutazione rimessa alla sua discrezione) "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo".

La differenza fondamentale con l'istituto processual-civilistico riguarda la circostanza che tale norma può trovare attuazione, nell'ambito del processo civilistico, per tutte le sentenze, mentre nel processo amministrativo soltanto per le sentenze di ottemperanza. L'art. 114 stabilisce – a tal riguardo – che il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato e che tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

L'art. 113 del codice stabilisce, poi, che, in seno al giudizio di ottemperanza, può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.

Finalmente viene dato formale accesso, in sede giurisdizionale amministrativa e nel giudizio di ottem-

peranza, al potere del giudice di condannare la parte – soccombente nel giudizio cognitorio ed inadempiente nei confronti di una sentenza comunque esecutiva – al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione e degli interessi maturati dopo il giudicato, nonché al risarcimento dei danni derivati dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato nonché al pagamento della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero

per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Altro punto degno di nota è la valorizzazione del profilo sostitutivo, inteso come caratterizzazione pregnante della ottemperanza, nel quale il giudice interviene negli spazi vuoti lasciati dalla sentenza, per dare effettività di tutela al cittadino: si pensi a Nigro, che tendeva a mettere in risalto pure i profili cognitori o gli effetti ripristinatori.

L'approccio dottrinale seguiva una diversa filosofia del ruolo del giudice amministrativo sicuramente influenzata dalla

Finalmente viene dato formale accesso, in sede giurisdizionale amministrativa e nel giudizio di ottemperanza, al potere del giudice di condannare la parte al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione e degli interessi maturati dopo il giudicato

problematica della separazione dei poteri, a differenza della nuova tendenza del giudice amministrativo che tenta di sostituirsi alla p.a., in un'ottica incentrata soprattutto sul rilievo della funzione amministrativa, o meglio della funzionalità dell'azione amministrativa, e sulla effettività di tutela, offrendo più spazi di intervento al giudice con una configurazione dell'ottemperanza in termini di prosecuzione del giudizio anche perché il rito si è avvicinato molto a quello ordinario. Il giudice, infatti, in caso di accoglimento del ricorso, ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, per cui si verifica il pieno effetto sostitutivo (art. 114). Inoltre, il giudice dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato, senza necessità di un nuovo giudizio di cognizione ed in recepimento degli indirizzi giurisprudenziali consolidati. Nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità

esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; infine, nomina, ove occorra, un commissario *ad acta* (art. 114). Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. In passato, invece, si tendeva a distinguere in maniera netta i due momenti, la fase cognitoria e quella esecutiva.

L'art. 114 del codice stabilisce che "1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza". La norma, oltre ad eliminare l'obbligo della diffida preventiva, ha previsto la notifica alla p.a. e a tutte le parti interessate dall'esecuzione, mentre in passato si registrava solo una mera comunicazione destinata al Ministero competente.

La norma deve essere armonizzata con l'art. 14, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo. La disposizione è infatti da sempre stata ritenuta applicabile anche ai giudizi di ottemperanza.

Il procedimento è quello ordinario con l'obbligo della sentenza semplificata e con l'unica differenza rappresentata dalla sede camerale, anche se l'udienza pubblica, se eventualmente richiesta, è comunque consentita, perché non determina nullità.

Legittimato all'azione è chi ha interesse, con la facoltà,

già affermata dalla giurisprudenza, che anche i soggetti non parti del giudizio possano essere legittimati a chiedere l'ottemperanza.

Legittimati passivi, invece, sono la "pubblica amministrazione", la cui nozione è individuata *ex professo* dall'art. 7, comma 2 del codice e riguarda non solo tutte le amministrazioni tradizionali, ma anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo; ne consegue che non vi rientrano solo i soggetti privati che non sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di procedimento amministrativo.

Il nuovo testo (art. 114), inoltre, ha formalizzato un'altra prassi, quella dei chiarimenti, in ordine alle modalità di esecuzione di tutte le sentenze o ordinanze. È, senza dubbio, uno strumento innovativo, che consente di fare chiarezza e di garantire effettività di tutela e certezza dei rapporti.

Si garantisce il doppio grado di giudizio, in virtù del quale le sentenze di ottemperanza sono impugnabili, secondo il rito dell'ottemperanza, ma con i termini del rito ordinario.

Pertanto il codice anche per quanto riguarda il libro IV potrà offrire un contributo importante, per riequilibrare il sistema dei rapporti tra p.a. e giurisdizione amministrativa, ma soprattutto per garantire la "parità delle armi" all'interno del processo.

Di notevole rilievo ed utilità pratica in tal senso è la previsione dell'art. 115 del codice secondo cui "1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.

2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.

3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente titolo non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva".